**FAC-SIMILE**

**CONVENZIONE TRA L’AZIENDA/ENTE . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E L’UNIVERSITA’ “G.D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA PER L’UTILIZZAZIONE QUALE “*STRUTTURA COLLEGATA*” DEL DIPARTIMENTO [O UNITA’ OPERATIVA] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER LE ATTIVITA’ PRATICHE DEI MEDICI IN FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

VISTO l’art 6, comma 2, del Decreto legislativo 502/92;

VISTO il Decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”);

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute 4.2.2015 n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015) concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14.12.2015;

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute 13.6.2017 n. 402 recante “Standard, requisiti e indicatori di attività' formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR 25.9.2017 n. 2503 di istituzione e/o di riordino e di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell’Università “G.d’Annunzio” ai sensi del D.I. 13.6.2017 n. 402;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui al punto 1.2 dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 13.6.2017 prevedono l’accreditamento di *“eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette ‘strutture collegate’)”* convenzionate, al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi;

CONSIDERATO che ~~il~~ l’Azienda/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dipartimento/U.O \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dispone degli standard generali e specifici richiesti per le “strutture collegate” dal Decreto 13.6.2017 ed è pertanto idonea a contribuire al raggiungimento (o completamento) dell’attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

CONSIDERATO che l’Azienda/Ente è disponibile a rendere fruibili le strutture del suddetto Dipartimento [o Unità Operativa] per le finalità formative sopraindicate;

RICHIAMATA la delibera n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la quale la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute ha approvato il testo della presente Convenzione;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara nelle sedute rispettivamente del …………. e del …………. con le quali si approva il testo della presente Convenzione;

## TUTTO CIO’ PREMESSO

L’Azienda/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentat\_ da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e accreditat\_ con decreto n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### E

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, rappresentata dal Rettore Prof. Liborio Stuppia, nato a Catania il 25/10/1960;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## ART. 1

L’Azienda/Ente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il personale, le strutture e le attrezzature del proprio Dipartimento [o Unità Operativa] di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell’attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti “specializzandi”).

### ART. 2

L’Azienda/Ente attesta all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara che il Dipartimento [o Unità Operativa] di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è in possesso di tutti gli standard - generali e specifici - previsti dal Decreto n. 402 del 13.6.2017 per l’accreditamento quale “struttura collegata” ed inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in riferimento.

Gli standard generali e specifici – informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale – dei quali L’Azienda/Ente attesta la sussistenza sono quelli previsti per le “strutture collegate” della Scuola di Specializzazione in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dal citato Decreto n. 402/2017– Allegato 1:

L’Azienda/Ente si impegna a comunicare immediatamente all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara il sopravvenire di qualsivoglia eventuale modificazione di stato in grado di comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard generali e specifici dettati dal Decreto n. 402/2017 per le “strutture collegate” alla Scuola di specializzazione in parola.

## ART. 3

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura collegata presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali svolge la propria formazione. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo della struttura collegata.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili della struttura medesima.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati su un apposito libretto-diario a cura del tutor e controfirmati dal medico in formazione specialistica.

## ART. 4

## Il controllo della frequenza degli specializzandi presso il Dipartimento/UO di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è affidato al Responsabile dell’U.O. medesima tenuto ad attestarne mensilmente la regolarità al Direttore della Scuola.

## ART. 5

L’Azienda/Ente presso la quale lo specializzando svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale (articolo 41, comma III, D.Lgs. n. 368/1999).

## ART. 6

Agli specializzandi è consentito l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria nella quale svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

Ai medesimi si estendono tutte le misure di protezione e controllo previste a carico dell'Azienda per i dipendenti di ruolo al riguardo dei rischi occupazionali, ed in particolare di quelli da radiazioni ionizzanti.

## ART. 7

L’Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle relative attività presso le proprie strutture.

L’Azienda/Ente si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso i quali sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle relative attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Responsabile a tal fine designato dall’Azienda/Ente e presso la quale è custodito come da D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente ed il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda/Ente che ne assicura la comunicazione al medico in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse.

## ART. 8

L’Università può avvalersi di personale dell’Azienda/Ente per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola in conformità alla normativa vigente.

Al personale dell’Azienda/Ente cui è conferito l’incarico di docenza viene attribuito il titolo di “professore a contratto”.

**ART. 9**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall’esecuzione della presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni e/o integrazioni.

**ART.10**

La durata della presente convenzione è di \_\_\_ anni, a decorrere dalla data della stipula.

## ART. 11

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che in base all’art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche il presente atto è soggetto a registrazione unicamente in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.

L’imposta di bollo è dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. Detta imposta è da intendersi ad esclusivo carico del soggetto ospitante\* che fornirà al soggetto promotore copia dell’avvenuto pagamento.

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*ovvero promotore

**Per l’Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara**

**IL RETTORE Prof. Liborio Stuppia**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

FIRMA

**Per L’Azienda/Ente**

**IL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott./Prof \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

FIRMA